



Comune di Acquariva Collecroce
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI.
Data 26.09.2014	

L'anno **duemilaquattordici** addi **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19.00** ed in continuazione nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TROLIO Francesco	Presente	8 - MIRCO Luca	Assente
2 - VETTA Enrica Antonella	Presente	9 - MIRCO Antonio	Assente
3 - TAMBURRO Simona	Presente	10 - NERI Michele	Presente
4 - PIACCIA Angela	Presente	11 - VETTA Vincenzo	Presente
5 - VETTA Emanuele	Presente	12 -	
6 - BLASCETTA Antonio	Presente	13 -	
7 - MILETTI Stefano	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **NATALIA di VIRGILIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FRANCESCO TROLIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato**

SU PROPOSTA DEL SINDACO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Acquaviva Collecroce tra il suo patrimonio immobiliare dispone di terreni agricoli ;

CONSIDERATO che i contratti stipulati con gli affittuari nel 2004, verranno a scadenza il giorno 11 Novembre 2014;

UDITO l'intervento del Consigliere NERI che afferma che i terreni sono inseriti nel piano delle alienazioni e la risposta del Sindaco che è volontà attuale proporre un regolamento per i terreni liberi in quanto, in ogni caso, mancano gli atti attuativi per una eventuale alienazione;

ATTESO che è volontà del Comune disciplinare il patrimonio disponibile mediante la definizione di modalità e condizioni per la concessione ai cittadini residenti aventi i requisiti previsti, dei terreni per colture agrarie, pascolo e silvocolturali compatibilmente con le norme Regionali e Statali vigenti;
-che allo scopo la Giunta Comunale ha predisposto l'allegato Regolamento contenente le necessarie prescrizioni e indirizzi operativi agli Uffici;

VISTA la legge 30/05/1982, n.203;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Regolamento in questione;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il T.U.E.L. n.267/2000;

CON voti 7 (sette) favorevoli e n. 2 (due) contrari (NERI Michele e VETTA Vincenzo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)- Di approvare il Regolamento per la Concessione dei Terreni Agricoli comunali per uso colture agrarie, pascolo e silvocolturali, composto da n.13 articoli allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) – Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.10 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente

al Codice Civile con R.D. 16/03/1942, n.262 e dalla L. cost. n.3 del 2001.

3) Di rendere, con separata votazione e con voti 7 (sette) favorevoli e n. 2 (due) contrari (NERI Michele e VETTA Vincenzo) espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 c. del D.Lgs.vo 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN FITTO DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE

(approvato con delibera C.C. n.____ del_____)

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in fitto dei terreni agricoli con eventuali fabbricati ivi già insistenti, di proprietà comunale. E ciò al fine di un riordino dell'intero patrimonio agricolo del Comune di Acquaviva Collecroce.

Art. 2 – NATURA DELLA CONCESSIONE.

Premesso che in data 11 novembre 2014, scadranno i contratti di fitto dei terreni comunali, stipulati nell'anno 2000, il Comune di Acquaviva Collecroce intende concedere in fitto i suddetti terreni agricoli di proprietà comunale.

Verranno a tal uopo stipulati contratti di affitto di terreni agrari in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge 11.02.1971, n. 11, così come modificato dall'art. 45 della Legge 3.05.1982, n. 203, e secondo le modalità come indicate nei successivi articoli.

Art. 3 – MODALITA' DI CONCESSIONE IN FITTO

I) La concessione dei terreni, al fine di garantire una economicità di gestione da parte del Comune di Acquaviva Collecroce, verrà così effettuata:

A) I terreni che, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, risultano già concessi a vario titolo, da parte del Comune di Acquaviva Collecroce, a coltivatori diretti, a soci di associazione o cooperativa coltivatori diretti, a soci di associazione o cooperativa lavoratori agricoli, a diplomati in indirizzo agrario o forestale, a laureati in indirizzo agrario o forestale, verranno concessi in fitto a detti soggetti, con la modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

B) I terreni per i quali, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, è stata già presentata al Comune, da parte di privati cittadini, coltivatori diretti, soci di associazione o cooperativa coltivatori diretti, soci di associazione o cooperativa lavoratori agricoli, diplomati in indirizzo agrario o forestale, laureati in indirizzo agrario o forestale, richiesta scritta di subentro, verranno concessi in fitto a detti richiedenti, a condizione che, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, vi sia stato relativo assenso scritto da parte del formale assegnatario. Detta ultima condizione, di assenso scritto, non opererà per coloro che hanno fatto richiesta in qualità di eredi del defunto concessionario, purchè coltivatori diretti.

II)La concessione dei terreni, che, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, risultano liberi poiché non rientranti nell'ambito del capo I, lett. A e B di detto articolo, o perchè, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, vi sia stata già rinuncia da parte del concessionario, verrà effettuata a mezzo avviso pubblico con le modalità di cui all'art.6 di detto regolamento.

A tale fine la Giunta pubblicherà annualmente l'elenco dei terreni agricoli liberi da concessione o i cui contratti scadranno al termine dell'annata agraria in corso.

Art. 4)- CONTRATTI DI AFFITTO

I terreni, con gli eventuali fabbricati ivi già insistenti, saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.

Tutti i contratti di cui all'art. 3, capo I, dovranno essere stipulati entro 60 giorni dalla ricezione dell'invito che il Comune invierà, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, a mezzo raccomandata a/r o notifica, agli aventi diritto, a pena di decadenza di ogni diritto di questi ultimi.

In quest'ultimo caso di applicata decadenza, i terreni, in quanto ritornati nella piena disponibilità del Comune, verranno assegnati secondo le modalità di cui all'art. 3, capo II.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune invierà, con lettera trasmessa con raccomandata a/r o notificata, tutti i concessionari di contratti di affitto in vigenza a stipulare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina regolamentare e con le nuove tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Ai concessionari che non stipuleranno il nuovo contratto, il Comune provvederà all'invio, almeno un anno prima della scadenza naturale, della comunicazione di disdetta del contratto, mediante lettera raccomandata a/r.

Art. 5) – CANONE DI AFFITTO ED ONERI DI CONCESSIONE

Il canone di affitto annuale sarà stabilito successivamente dalla Giunta Comunale.

Il canone d'affitto da versare al Comune, così come determinato dalla Giunta comunale, verrà rivalutata annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 6– PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE CON AVVISO PUBBLICO

Nei casi di cui all'art. 3, capo II, e, ad ogni modo, in tutti i casi in cui i terreni ritornino nella disponibilità del Comune, il responsabile dell'Ufficio Amministrativo mediante un avviso pubblico rende noto i terreni di proprietà comunale inclusi dalla Giunta nell'elenco redatto ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma., da dare in concessione.

Nella formazione della graduatoria annuale di assegnazione dei terreni, la Giunta utilizza i seguenti punteggi:

a) lavoratori manuali della terra, coltivatori diretti singoli od associati e imprenditori agricoli a titolo principale.....**punti 5;**

b) lavoratori manuali della terra, coltivatori diretti singoli od associati e imprenditori agricoli a titolo principale insediati su fondi contigui..... **punti 3;**

c) lavoratori manuali la terra, coltivatori diretti singoli od associati e imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano nel Comune di Acquaviva Collecroce da almeno 5 anni

al momento della presentazione della domanda per il bando.....**punti 5.**

e, in caso di parità di punteggio utilizza il criterio di preferenza che avvantaggia chi ha minore estensione di fondi comunali in precedenza assegnati e in caso di parità il criterio della minore età.

In caso di ulteriore parità la Giunta procede al sorteggio.

Art. 7 – DURATA CONTRATTO

La durata dei contratti è stabilita in 15 anni.

I contratti stipulati verranno rinnovati automaticamente solo qualora i concessionari abbiano, al termine della scadenza contrattuale, i requisiti richiesti dalla L. n. 203/82.

Art. 8 - LIMITI DI CONCESSIONE

Per ciascun richiedente, sia in forma singola che in forma associata, i limiti di assegnazione sono i seguenti:

terreno seminativo 7.00 ha;

E' fatta salva, in caso di aggiudicazione, la facoltà di rinuncia a terreni oggetto di precedenti assegnazioni che contribuiscano al superamento del limite dei suddetti limiti.

Detto limite opera esclusivamente per i contratti dei terreni che vengono assegnati in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento, pertanto non è applicato (il limite) ai contratti che verranno stipulati ai sensi dell'art. 3, capo I (A e B) del presente Regolamento.

L'assegnazione del terreno è in ogni caso preclusa a coloro che risultino affittuari di fondi di proprietà del Comune di Acquaviva Collecroce, in relazione ai quali sussistano morosità o in relazione ai quali il Comune abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano comunque in atto vertenze per cui sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. n. 203/82.

I terreni non possono esser divisi, per non diminuirne la redditività economica.

Nell'assegnazione dei terreni di estensione superiore ai 7 ettari si dà precedenza alle cooperative o società pluripersonali, composte da un numero di persone sufficienti a garantire il rapporto di un lavoratore ogni 7 ettari di terreno.

Art. 9 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

Il concessionario che ha stipulato il contratto può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto da inviarsi a mezzo raccomandata a/r al Comune almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria.

Nel caso in cui detto termine di un anno non dovesse essere rispettato, sarà comunque obbligo del concessionario corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.

Qualora il concessionario rinunci in favore di propri ascendenti, discendenti, coniuge o fratelli, non sarà necessario il rispetto del termine annuale, sempre che gli stessi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento. Nel caso in cui gli ascendenti, discendenti, coniuge o fratelli del concessionario non siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, la rinuncia comporterà automaticamente il ritorno nella piena disponibilità del Comune, al termine dell'annata agraria in corso e sarà inserito nell'elenco di cui al precedente art. 3 per l'assegnazione a mezzo bando pubblico.

Il subentrante deve comunque stipulare un nuovo contratto con il Comune nelle medesime forme di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria o agraria o di qualsiasi natura, comprese le iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile. In tal caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e la conduzione dell'intervento comunale. Tale compatibilità sarà valutata insindacabilmente dalla Giunta Comunale. Il comune informerà l'interessato in tempo utile e sarà in ogni caso fatto salvo il regolare completamento dell'annata agraria.

Art. 11 – DECESSO DEL CONCESSIONARIO

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi, se in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione previsti dall'art. 6, dovranno stipulare nuovo contratto che avrà durata sino alla scadenza del contratto originario. Nel caso in cui invece gli eredi non siano in possesso dei requisiti dovranno stipulare nuovo contratto che avrà durata sino al 10 Novembre dell'anno successivo al decesso o alla naturale scadenza del contratto originario, se precedente nel tempo.

Art. 12 – SANZIONI

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.

In particolare sono previste le sanzioni per le seguenti violazioni da parte dei concessionari:

- a) danneggino la viabilità rurale;
- b) estirpino la macchia;
- c) arino terreni comunali riservati al pascolo;
- d) inquinino o intasino pozzi;
- e) sconfinino in altri terreni comunali o immettano anche per colpa bestiame in altri terreni comunali;
- f) rimuovano cippi di confine;
- g) danneggino colposamente col fuoco o con erbicidi terreni comunali.

Sono puniti con la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 800,00, salve le sanzioni penali e il risarcimento del danno, coloro che senza concessione coltivino o comunque utilizzino terreni comunali.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa delibera di approvazione, come da disposizioni di legge vigenti.

Delibera di C.C. n. 29 del 26.09.2014

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCO TROLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NATALIA di VIRGILIO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL MESSO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 01.01.2014

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA NATALIA de VIRGILIO
